



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

**DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
UFFICIO IV – SEZIONE IV**

**GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO
DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIALI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
(Edizione 2021) ***

Sommario

I. Introduzione	2
II. Riferimenti Normativi.....	2
III. Notifiche a soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati in Paesi membri dell'Unione Europea (compresa la Danimarca).....	2
IV. Notifiche a soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati al di fuori dell'Unione Europea	3
A. Notifiche in Paesi aderenti alle Convenzioni dell'Aja	4
B. Notifiche in Paesi che hanno sottoscritto Convenzioni bilaterali.....	4
C. Notifiche in Paesi che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione	5
V. Notifiche a soggetti italiani (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati all'estero	5
VI. Notifiche soggette a disciplina speciale.....	6
VII. Casi particolari	6
VIII. Ulteriori informazioni	10
A. ALLEGATO A.....	11
B. ALLEGATO B.....	13

*A cura del Dr. Giuseppe Folino (Capo Sezione IV – Exequatur, Notifiche e Rogatorie Internazionali – DGIT Uff. IV).

I. Introduzione

La disciplina delle notifiche all'estero e le procedure previste sono il frutto della stratificazione di norme contenute in fonti di rango diverso. La presente guida, che sostituisce quella precedentemente pubblicata sul sito del MAECI, riporta i riferimenti normativi (nazionali, internazionali e dell'U.E.) che si sono rivelati di uso più frequente nella prassi di questa Amministrazione e intende costituire un utile strumento a disposizione per gli operatori del settore.

*L'allegato A, oltre a riportare l'elenco aggiornato al 2020 dei Paesi extra UE sottoscrittori di Convenzioni bilaterali (o multilaterali) e delle rispettive Autorità Centrali, include una quarta colonna relativa all'indicazione della possibilità o meno dell'**invio diretto** – tramite plico raccomandato internazionale – al notificando.*

Per ulteriori approfondimenti, si invitano gli utenti a consultare le pubblicazioni aggiornate in materia ed i siti internet dedicati, alcuni dei quali sono riportati nel testo.

II. Riferimenti Normativi

- [Regolamento \(CE\) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1393 del 13.11.2007](#), pubblicato sulla G.U.U.E. L324/79 del 10.12.2007;
- [Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale](#);
- [Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile](#)
- [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri \(pagina non disponibile in italiano\)](#);
- [Decreto Legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011, art. 37](#)
- [Legge n. 53 del 21 gennaio 1994](#).

III. Notifiche a soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati in Paesi membri dell'Unione Europea (compresa la Danimarca)

La disciplina delle notifiche in ambito U.E. si trova nel Regolamento n. 1393 del 2007, in vigore dal 13.11.2008, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. Ai sensi di tale Regolamento la competenza istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è residuale ed eccezionale. Si invita pertanto a ricorrere alle modalità ordinarie previste dal Regolamento stesso. Il testo del Regolamento, nonché tutte le informazioni su come procedere alla notifica sono disponibili sul sito dell'Unione Europea:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32007R1393>.

Il regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato. Non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa né la responsabilità statutale per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Inoltre, **non si applica quando è ignoto il recapito della persona alla quale l'atto deve essere notificato o comunicato.**

Qualora l'invio diretto previsto dall'art. 15 del Regolamento non sia ammesso dal Paese in cui risiede il notificando (questa forma è ammessa senza limiti in Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Scozia, Gibilterra e solo in alcuni casi in Germania e Svezia), gli atti sono trasmessi dagli organi designati a tal fine dagli Stati membri (cc.dd. **organi mittenti** – per l'Italia: gli U.N.E.P. presso le Corti d'Appello o presso i Tribunali Ordinari che non siano sede di Corte d'Appello e presso le relative Sezioni distaccate) ai relativi organi designati da ciascuno Stato come **riceventi** (per l'Italia coincide con l'**Autorità Centrale**, ovvero l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma). Per visualizzare la lista degli organi designati da ciascun Paese, si rimanda al Portale Europeo della Giustizia:

https://e-justice.europa.eu/content_serving_documents-373-it.do?init=true.

Gli atti devono essere trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi, ricorrendo a qualsiasi mezzo appropriato, purché siano leggibili e fedeli all'originale. Tali atti devono essere corredati di una domanda redatta usando il modulo standard allegato al Regolamento, compilata in una delle lingue ammesse indicate dagli Stati membri, e **sono esentati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.**

Gli stessi possono essere notificati o comunicati anche direttamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione sia ammessa dallo Stato membro in questione.

In circostanze eccezionali, gli atti possono essere trasmessi agli organi di un altro Stato membro per **via diplomatica**. A tal proposito, si segnala che **l'Italia si oppone alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che sono residenti in altro Stato membro e che non sono cittadini del Paese richiedente.**

IV. Notifiche a soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati al di fuori dell'Unione Europea

Nell'allegata tabella A sono indicate le Convenzioni – bilaterali o multilaterali – applicabili ai Paesi elencati, nonché le Autorità Centrali indicate per ciascun Paese. Occorre precisare che, in caso di adesione ad una Convenzione multilaterale, prevale sempre, per un principio fondamentale di diritto internazionale e in assenza di contrastanti disposizioni pattizie, l'applicazione dell'eventuale Convenzione bilaterale, qualora in vigore tra due Paesi aderenti: la Convenzione dell'Aja del 15.11.65 prevede infatti, all'art. 25, che essa non deroghi alle Convenzioni bilaterali in essere o che saranno sottoscritte in materia.

A tal fine, nella sopra richiamata Tabella A vengono riportate solo le Convenzioni bilaterali, nonostante il Paese indicato abbia sottoscritto anche quella multilaterale. Per la consultazione del testo delle Convenzioni citate si rimanda al Portale ATRIO – Banca Dati dei Trattati Internazionali (http://itra.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx), a cura del Servizio per gli Affari Giuridici, del

Contenzioso Diplomatico e dei Trattati di questo Ministero, nonché al sito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (<http://www.hcch.net>).

A. Notifiche in Paesi aderenti alle Convenzioni dell'Aja

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 – relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l'hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile.

Per una consultazione delle due Convenzioni multilaterali in parola si raccomanda di visitare il sito periodicamente aggiornato della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17). Oltre al testo integrale delle Convenzioni vi sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ogni Stato aderente in relazione all'applicabilità di determinate modalità di trasmissione.

Le Convenzioni non si applicano quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto.

Per ciò che concerne gli atti giudiziari, ciascuno Stato contraente designa una Autorità Centrale (per l'Italia è l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma) che assume l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'Autorità o l'Ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità al modello allegato alla Convenzione, **senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente**. La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di procedere direttamente alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari tramite i propri agenti diplomatici o consolari, senza coercizione, alle persone che si trovano all'estero. **Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato richiedente**. Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via diplomatica per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle Autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato. In questo caso si suggerisce di aggiungere una terza copia dell'atto da notificare.

Per ciò che riguarda gli atti extragiudiziali, ogni Stato contraente può designare, oltre all'Autorità centrale, altre Autorità di cui determinerà le competenze. Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità centrale. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

B. Notifiche in Paesi che hanno sottoscritto Convenzioni bilaterali

Ai sensi dell'art. 142 c.p.c., le Convenzioni internazionali in materia prevalgono rispetto alla disciplina codicistica. Ne deriva che la modalità di notifica prevista dal codice di procedura civile italiano è utilizzabile solo in via residuale qualora non esistano Convenzioni applicabili.

Nell'allegata tabella A sono indicate le Convenzioni bilaterali con i Paesi extra UE ratificate dall'Italia, cui è necessario fare riferimento per individuare le procedure corrette.

Si raccomanda di verificare caso per caso la vigenza attuale di ogni Convenzione e di prestare attenzione alle eventuali modifiche.

Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per via diplomatica, l'Ufficiale giudiziario può trasmettere la documentazione direttamente all'Ambasciata italiana competente che, a sua volta, ne cura l'inoltro alle Autorità locali.

Poiché le Rappresentanze diplomatico-consolari non sono il destinatario della notifica, ma solo il tramite per l'esecuzione della stessa, non ha rilevanza il mezzo di trasmissione della documentazione dall'Ufficiale giudiziario alla Rappresentanza diplomatica. Le modalità di trasmissione della documentazione in parola dalle nostre Rappresentanze alle Autorità, individuate come competenti dall'ordinamento locale, variano da Paese a Paese.

C. Notifiche in Paesi che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione

In assenza di Convenzioni, la notifica avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, la cui richiesta deve:

- riportare l'indirizzo del destinatario per esteso, completo di via e numero civico (in assenza di questi dati la richiesta viene respinta);
- constare del numero adeguato di copie degli atti da notificare (almeno 2, dato che l'interessato deve tenerne una presso di sé e controfirmare l'altra per la restituzione al mittente – quando la richiesta viene fatta tramite un Consolato o un'Ambasciata, si suggerisce di aggiungere una terza copia);
- contenere la traduzione completa (non solo degli atti), ogni qualvolta si debba ricorrere alla collaborazione dell'Autorità straniera che deve essere in grado di comprendere la natura dell'atto e la relativa richiesta di notifica. La traduzione giurata, per essere valida all'estero, deve essere legalizzata (oppure apostillata, per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 che ha abolito la legalizzazione degli atti pubblici stranieri).

Nei casi in cui il destinatario abbia la doppia cittadinanza, vale a dire oltre a quella italiana anche quella del Paese in cui risiede, va ricordato che si applica la normativa di questo ultimo.

V. Notifiche a soggetti italiani (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati all'estero

In caso di notifica a destinatari che abbiano la **sola cittadinanza italiana** è ammessa la procedura per via consolare ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011 e non occorre la traduzione. La richiesta deve essere fatta a cura dell'Autorità giudiziaria competente (o di uno Studio Legale a ciò autorizzato) e deve contenere:

- Numero di protocollo;
- Data, timbro e firma del richiedente;
- PEC oppure email dell'Ufficio richiedente.

Sebbene ogni Sede estera del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sia dotata di Posta Elettronica Certificata (PEC), per cui si suggerirebbe di utilizzare questo sistema di trasmissione, va fatto presente che la normativa regola solo l'uso della PEC nei casi di invio diretto dal notificatore al notificando, qualora questi sia dotato di un indirizzo PEC pubblico. Il legislatore non ha ancora normato, invece, i casi in cui la richiesta di notifica debba transitare tramite uno o più intermediari (come ad esempio questo Ministero e le sue Rappresentanze all'estero). Nella pratica la tendenza è di non respingere una richiesta che pervenga con PEC, purché rispetti i requisiti richiesti dalla legge n. 53/94 e ss.mm.ii.

Gli indirizzi PEC sono reperibili sul Web al seguente indirizzo:

https://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-lista-uffici-figli.php?cod_amm=m_ae&prg_ou=0.

I mezzi di notifica (plico postale, consegna a mano, ecc.) degli atti agli italiani residenti all'estero utilizzati dalle Ambasciate o Consolati italiani variano da un Paese all'altro a seconda dell'efficienza dei servizi postali locali e/o della distanza del destinatario dalla sede della nostra Rappresentanza (si veda infra il punto 5 "Casi particolari").

VI. Notifiche soggette a disciplina speciale

Nell'ambito dei contenziosi sorti in Italia che coinvolgono il personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo accreditato presso lo Stato Italiano, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica trasmette per via diplomatica gli atti giudiziari a loro diretti. Essi vanno indirizzati al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Cerimoniale diplomatico della Repubblica – Ufficio II.

Per maggiori informazioni consultare l'apposita sezione "La notifica diplomatica in Italia" della guida dell'Ufficio II del Cerimoniale, presente sul sito di questo Ministero al seguente indirizzo:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/05/la_notifica_diplomatica_in_italia_i_buoni_uffici_e_le_legalizzazioni_di_atti_da_far_valere_in_italia.doc

VII. Casi particolari

In **Lettonia** la normativa prevede come unica procedura per la notifica di atti l'invio postale. L'impiegato postale verifica – al momento di ricevere il plico raccomandato – la corrispondenza tra la tipologia del documento da notificare ed il contenuto della busta e solo successivamente rilascia la ricevuta dell'invio e lo scontrino dell'avvenuto pagamento. La procedura di notifica si perfeziona dopo 5 giorni, essendo a carico del notificando l'onere della prova sulla mancata notifica e non per sua colpa.

La **Russia** ha ratificato la Convenzione dell'Aja nel 2001 e una Convenzione Bilaterale con l'Italia nel 1979, strumenti pattizi entrambi riconosciuti applicabili dalle Parti. Ai sensi delle disposizioni ivi contenute, la trasmissione di documenti e atti per la notifica avviene per la via diplomatica ed entrambe le Parti contraenti hanno il diritto di notificare ai cittadini del proprio Stato tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari. La lingua utilizzata è quella della parte richiedente munita di traduzione nella lingua del Paese richiesto.

L'Ufficio del Contenzioso Europeo (*Office of European Litigation*) dell'Ambasciata degli **Stati Uniti d'America** a Roma ha redatto un'informativa dettagliata in materia (Allegato B). Si attira l'attenzione sul fatto che per le notifiche dirette a soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) il Dipartimento della Giustizia statunitense ha conferito appalto ad una ditta esterna. Va anche menzionato che tutti gli Enti governativi di questo Paese non hanno una personalità giuridica distinta dal Governo USA, per cui gli atti giuridici ad essi rivolti devono essere notificati all'Autorità centrale designata.

La **Svizzera** ha ratificato la convenzione dell'Aja nel 1994 nominando quali Autorità centrali le Autorità cantonali che possono essere individuate sul portale www.elorge.admin.ch. In alternativa, la richiesta di notifica può essere inoltrata al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia che a sua volta provvederà a trasmetterlo alle Autorità cantonali competenti.

Un importante Accordo bilaterale è stato concluso tra Italia e Svizzera in data 5 giugno 1988 concernente lo scambio di note fra Italia e Svizzera e relativo alla trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziari per cui la trasmissione può avvenire direttamente tra le autorità individuate dai due Paesi ovvero, in via eccezionale, per via diplomatica. La procedura prevede la consegna da parte del richiedente di tre copie dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario italiano che a sua volta trasmetterà all'Autorità Svizzera due esemplari dell'atto medesimo per la notifica, cioè originale e copia, e trattenendo il terzo esemplare. Una volta eseguita la notifica, l'Autorità competente svizzera renderà all'ufficiale giudiziario italiano la copia con la relata di notifica.

Per quanto riguarda **Cuba** e **Panama**, Paesi non firmatari di convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile, né di accordi bilaterali con l'Italia, si ricorda che gli ordinamenti giuridici cubani e panamensi non consentono alle Rappresentanze straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini e configurano le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali. L'atto da notificare (in triplice copia con traduzione giurata in lingua spagnola) va trasmesso dall'Ufficiale giudiziario italiano alle Ambasciate d'Italia a L'Avana o a Panama, accompagnato da una Nota predisposta dal Ministero della Giustizia (Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile, tel. 06/68852648). Le Autorità cubane e panamensi impiegano mediamente 90 giorni per l'espletamento della procedura. A Cuba il sistema postale non prevede l'avviso di ricevimento (o ricevuta di ritorno) per gli invii raccomandati. Di conseguenza non si può sapere con certezza se l'atto sia stato consegnato al destinatario oppure sia andato smarrito.

Il **Perù** ha recentemente chiarito la procedura da utilizzare per le richieste di cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare notifiche e citazioni passive destinate ai cittadini peruviani e da eseguirsi nel territorio peruviano.

Tali richieste, per essere valide, debbono rispettare le formalità di una rogatoria internazionale, formulata invocando espressamente il principio di reciprocità, atteso che il Perù non aderisce ad oggi a Convenzioni Internazionali in materia di assistenza giudiziaria. Le richieste devono essere inviate attraverso il canale diplomatico o direttamente tra le rispettive Autorità Centrali (per il Perù, il Ministero delle Relazioni Estere) accompagnate dalla traduzione in spagnolo. Se la notifica ha ad oggetto la convocazione a un'udienza, la richiesta dovrà pervenire almeno sei mesi prima della fissazione di tale udienza.

L'Argentina ha ratificato la Convenzione dell'Aja nel 2001 e ha altresì siglato una Convenzione bilaterale con l'Italia nel 1987. Le Autorità centrali designate sono il Ministero degli Esteri per l'Argentina e il Ministero della Giustizia per l'Italia, tramite le quali debbono avvenire le comunicazioni e la trasmissione di documenti, senza necessità di legalizzazione e nella lingua dello Stato richiesto.

Anche il **Brasile** ha ratificato la Convenzione dell'Aja nel 2018 e ha siglato un Trattato bilaterale con l'Italia nel 1987. Le Autorità Centrali nominate per entrambi i Paesi sono i rispettivi Ministeri della Giustizia, attraverso i quali debbono pervenire le richieste di notifica, fatta salva la via diplomatica.

Negli **Emirati Arabi Uniti** il servizio postale pubblico non effettua consegne al domicilio o residenza dell'interessato, ma solo alla casella postale, di cui ogni soggetto – persona privata o persona giuridica – dovrebbe essere munito. Tuttavia, alcuni privati preferiscono utilizzare la casella postale aziendale. Per questo è importante che nella richiesta di notifica oltre all'indirizzo di destinazione sia riportata anche la casella postale corrispondente.

Il **Regno del Marocco** ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965 nel 2011 e ha anche siglato una Convenzione bilaterale con l'Italia nel 1971. In virtù di tale Convenzione bilaterale, gli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale destinati a persone residenti nel territorio dei due Paesi sono trasmessi per via diplomatica normale salva la facoltà per entrambe le parti di notificare gli atti ai propri cittadini direttamente per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici o consolari. Gli atti oggetto della Convenzione non devono essere tradotti ma la nota di trasmissione deve essere redatta nella lingua dell'autorità richiesta.

La **Tunisia** ha ratificato la Convenzione dell'Aja nel 2017 e ha siglato un Accordo bilaterale con l'Italia nel 1967, per il quale la trasmissione degli atti avviene tramite la via diplomatica normale, fatta salva la facoltà di poter notificare atti ai propri cittadini tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari. I documenti dovranno essere muniti di traduzione.

La **Libia** non ha ratificato la convenzione dell'Aja del 1965 né ha siglato alcun trattato bilaterale in materia di assistenza giudiziaria. Tuttavia, esiste una Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista sottoscritta a Roma il 4 luglio 1998. Secondo questa Convenzione, i funzionari consolari hanno il diritto di assumere le deposizioni delle persone la cui testimonianza è richiesta in rapporto al procedimento amministrativo o giudiziario pendente dinanzi ai giudici dello Stato di invio e procedono a notificare atti giudiziari ai cittadini dello Stato di invio nei limiti consentiti dalla legge dello Stato di residenza.

Il **Kuwait** ha ratificato la Convenzione dell'Aja nel 2002 e nel medesimo anno ha siglato un Accordo bilaterale con l'Italia, designando quali Autorità centrali i rispettivi Ministeri della Giustizia – Affari Internazionali. La trasmissione dei documenti da notificare avviene per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

La **Turchia** ha ratificato sia la Convenzione dell'Aja nel 1972 e ha firmato una Convenzione con l'Italia nel lontano 1926, designando quali Autorità centrali i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, attraverso i quali avviene la trasmissione di documenti accompagnati dalla traduzione nella lingua del Paese richiesto.

Poiché, come noto, Italia e **Taiwan** non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti colà residenti deve essere eseguita necessariamente ex art. 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese, all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center – Kelung Road, 333 – Suite 1808 Floor 18 – 110 – Taipei, Taiwan R.O.C.). L'Ufficio ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.

La **Cina** ha ratificato la convenzione dell'Aja del 1965 nel 1991, designando quale Autorità centrale il Ministero della Giustizia, al quale vanno indirizzate tutte le richieste di notifica da eseguirsi all'interno del suo territorio. Sempre nel 1991 la Cina ha firmato con l'Italia un trattato bilaterale, secondo il quale le parti hanno riconosciuto la facoltà reciproca di notificare atti giudiziari ed extragiudiziari, previa redazione di un modello di richiesta da parte dell'Autorità centrale e indicando delle specifiche modalità con cui la stessa deve essere eseguita. All'esito, l'Autorità centrale dello Stato richiesto rilascerà un attestato contenente la prova dell'avvenuta notificazione. Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati devono essere redatti nella lingua della parte richiedente e corredati da una traduzione ufficiale nella lingua della parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese.

Con circolare del 5 aprile 2017, il Ministero della Giustizia italiana ha diramato un avviso evidenziando come il procedimento interno di notifica in territorio cinese può richiedere fino a 2 anni di tempo e quindi ha suggerito di privilegiare la strada del trattato bilaterale che presenta il vantaggio di poter inoltrare la richiesta in lingua italiana con traduzione in lingua cinese, francese o inglese.

Si ricorda infine che il trattato bilaterale non opera con riguardo ai territori di Macao e Hong Kong.

Per le Regioni Amministrative Speciali cinesi di **Hong Kong** e **Macao**, infatti, si deve fare riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1965 e non all'Accordo bilaterale Italia-Cina del 1991, applicabile sul resto del territorio cinese. Per questo motivo nella Tabella A le due regioni cinesi sono state indicate a parte.

In **Vietnam** le notifiche destinate a cittadini vietnamiti o non italiani richieste tramite le Autorità locali sono soggette ad una tassa locale di circa € 40. Si suggerisce, pertanto, di avvalersi dell'invio diretto tramite plico postale raccomandato (art. 10, lett. a della Convenzione dell'Aja del 1965). In caso contrario è opportuno contattare previamente l'Ambasciata d'Italia ad Hanoi per concordare le modalità di versamento della citata tassa. Tutte le richieste di notifica ed i relativi atti da notificare devono essere tradotti in vietnamita, con traduzione legalizzata.

Le **Filippine** hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 15.11.1965 con decorrenza dal 1 ottobre 2020, designando la Corte Suprema quale Autorità Centrale per ricevere le richieste di notificazioni verso destinatari filippini. Non è ammessa la notifica diretta. Le Linee Guida delle Autorità locali per l'attuazione della Convenzione dell'Aja evidenziano che gli atti devono essere in duplice copia e la documentazione tradotta in inglese o filippino, se necessario. Le Autorità locali segnalano inoltre che non procederanno più alla notifica per via diplomatica e che non danno luogo a procedere alle richieste che pervengano tardivamente, rispetto ad un'eventuale data di udienza o termine prefissato dall'Autorità giudiziaria richiedente. Si consiglia di avviare la procedura con almeno tre mesi

di anticipo. Le richieste di notifica di atti extragiudiziali devono essere trasmesse direttamente all'Ordine degli Avvocati delle Filippine (Integrated Bar of the Philippines).

All'indomani dell'uscita del **Regno Unito** dall'Unione Europea e del termine del periodo di transizione al 31 dicembre 2020, il Regolamento CE 1393/2007 sulle notifiche e comunicazioni tra Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale non è più in vigore tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE.

A partire dall'1 gennaio 2021 sarebbe, invece, applicabile la Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965, di cui il Regno Unito è parte dal 1967, per quanto risulti tuttora in vigore la Convenzione tra Italia e Regno Unito per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 17.12.1930. Sull'applicazione dei sopra menzionati strumenti pattizi è tuttavia in corso una riflessione con le Autorità britanniche che potrà auspicabilmente definire in maniera inequivocabile le procedure di notificazione.

Va qui ricordato che nel Regno Unito la figura della "compiuta giacenza processuale" è regolata diversamente rispetto all'Italia. Secondo la normativa locale, infatti, qualora non sia possibile notificare un atto personalmente al notificando, si deve presentare istanza al Tribunale competente, che può autorizzare la notifica dell'atto all'ultimo indirizzo noto del destinatario.

VIII. Ulteriori informazioni

La **traduzione** è assolutamente obbligatoria, salvo i casi in cui il destinatario della notifica sia solo cittadino italiano (e non abbia anche la cittadinanza del Paese in cui risiede) e che la notifica non sia richiesta per il tramite delle Autorità locali.

Di solito gli atti da notificarsi devono essere in **duplice copia** (se ne suggerisce una terza qualora la richiesta sia trasmessa tramite un'Ambasciata o un Consolato). Fanno eccezione Cuba, Panama e Colombia, le cui Autorità richiedono una terza copia.

Si suggerisce di indicare sempre una e-mailbox PEC oppure ordinaria del richiedente, in modo da facilitare eventuali richieste di chiarimenti da parte delle nostre Sedi all'estero.

A. ALLEGATO A

ELENCO DEGLI STATI EXTRA UE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
ALBANIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI
ALGERIA	Bil. 22/07/03	Ministero della Giustizia	
ANDORRA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI
ANTIGUA E BARBUDA	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	
ARGENTINA	Bil. 09/12/87	Ministero degli Affari Esteri e del Culto	
ARMENIA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
AUSTRALIA	Bil. 17/12/30	-	
AZERBAIGIAN	Bil. 25/01/79	-	
BAHAMAS	Bil. 17/12/30	-	
BARBADOS	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	
BELARUS	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
BELIZE	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	SI
BOSNIA ERZEGOVINA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
BOTSWANA	L'AJA 15/11/65	Il Ministro di Stato nell'ufficio del Presidente	SI
BRASILE	Bil. 17/10/89	Ministero della Giustizia	
CANADA	Bil. 17/12/30	-	
CINA	Bil. 20/05/91	Ministero della Giustizia	
CITTÀ DEL VATICANO	Bil. 06/09/32	-	
COLOMBIA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
COREA DEL SUD	L'AJA 15/11/65	National Court Administration	
COSTA RICA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Affari Esteri e Culto	
EGITTO	Bil. 02/04/74	Ministero della Giustizia	
FILIPPINE	L'AJA 15/11/65	Corte Suprema	
GIAMAICA	Bil. 17/12/30	-	
GIAPPONE	Bil. 05/10/37	-	
HONG KONG	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia cinese	
INDIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
ISOLE MARSHALL	L'AJA 15/11/65	Procuratore Generale	
ISLANDA	L'AJA 15/11/65	Il Commissario distrettuale di Suðurnes	SI
ISRAELE	L'AJA 15/11/65	Amministrazione dei Tribunali	
KAZAKHSTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
KENYA	Bil. 17/12/30	-	
KIRGHIZISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
KUWAIT	Bil. 11/12/02	Ministero della Giustizia	
LESOTHO	Bil. 17/12/30	-	
LIBANO	Bil. 10/07/70	Ministero degli Esteri	SI
MACAO	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia cinese	SI
MACEDONIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	

ELENCO DEGLI STATI EXTRA UE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
MALAWI	L'AJA 15/11/65	Cancelleria della Corte Suprema	
MALESIA	Bil. 17/12/30	-	
MAROCCO	Bil. 12/02/71	Ministero degli Esteri	
MESSICO	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
MOLDOVA	Bil. 07/12/06	Ministero della Giustizia	
MONACO	L'AJA 15/11/65	Direzione dei Servizi Giudiziari	
MONGOLIA	L'AJA 01/03/54	-	SI
MONTENEGRO	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
NICARAGUA	L'AJA 15/11/65	Corte Suprema di Giustizia	
NORVEGIA	L'AJA 15/11/65	Reale Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica	
NUOVA ZELANDA	Bil. 17/12/30	-	
PAKISTAN	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia e della Legalità	
REGNO UNITO	Bil. 17/12/30	Reale Corte di Giustizia	SI
RUSSIA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
SAINT KITTS E NEVIS	Bil. 17/12/30	-	
SAINT VINCENT E GRENADINE	L'AJA 15/11/65	Corte Suprema	
SAN MARINO	Bil. 31/03/39	-	
SERBIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
SEYCHELLES	L'AJA 15/11/65	Cancelleria della Corte Suprema	SI
SINGAPORE	Bil. 17/12/30	Segretario di Stato alla Giustizia	
SRI LANKA	Bil. 17/12/30	-	
STATI UNITI D'AMERICA	L'AJA 15/11/65	Dipartimento di Giustizia c/o PFI	SI
SURINAME	L'AJA 01.03.54	Autorità Centrale -Segretariato	SI
SVIZZERA	Bil. 02/06/88	Tribunale competente	
SWAZILAND	Bil. 17/12/30	-	
TAGIKISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
TANZANIA	Bil. 17/12/30	-	
TONGA	Bil. 17/12/30	-	
TUNISIA	Bil. 15/11/67	Ministero degli Esteri (via diplomatica)	
TURCHIA	Bil. 10/08/26	Ministero degli Esteri (via diplomatica)	
TURKMENISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
TUVALU	Bil. 17/12/30	-	SI
UCRAINA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	SI
UZBEKISTAN	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	SI
VENEZUELA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
VIETNAM	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI

B. ALLEGATO B



Dipartimento della Giustizia U.S.A. Divisione
Affari Civili Ufficio Assistenza
Giudiziaria Internazionale

JEDavidson:kvo

U.S. Central Authority
Benjamin Franklin Station
P.O. box 14360
Washington, D.C. 20004
+1 (202) 514-6700
OIJA@usdoj.gov

4 agosto 2017

Notifica di atti e documenti giudiziali al Governo degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero

L'Ufficio Assistenza Giudiziaria Internazionale del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America (United States Department of Justice's Office of International Judicial Assistance noto anche con l'acronimo "OIJA") è l'Autorità Centrale designata nell'ambito e ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 - relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale - alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione. L'OIJA è altresì l'Autorità Centrale designata alla ricezione delle richieste di notificazione dei documenti relativi alle rogatorie, ai sensi del Protocollo Addizionale alla Convenzione interamericana in materia di rogatorie (Convenzione Interamericana), della quale gli Stati Uniti sono firmatari. Inoltre, l'OIJA gestisce le richieste di notifica attraverso i canali diplomatici, ricevute dagli Stati non firmatari della Convenzione. A differenza delle richieste di notifica nei confronti di individui o società situate negli Stati Uniti, per la cui esecuzione l'OIJA ha conferito appalto ad un soggetto esterno, le richieste di notifica nei confronti del Governo degli Stati Uniti, inclusi i dipartimenti, le agenzie e gli enti, devono essere indirizzate direttamente all'OIJA. Nessun importo è dovuto per le richieste di notifica al Governo degli Stati Uniti. Le richieste di notifica nei confronti del Governo degli Stati Uniti devono essere inviate all'OIJA al seguente indirizzo: Office of International Judicial Assistance, U.S. Department of Justice, Benjamin Franklin Station, P.O. Box 14360, Washington, DC 20004.

Poiché la maggior parte delle richieste di notifica nei confronti del Governo U.S.A. sono ricevute ai sensi della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, il presente documento si concentrerà in particolare su tale procedimento sebbene linee guida analoghe si applichino quando la richiesta è ricevuta ai sensi della Convenzione Interamericana¹.

Come osservato in precedenza, l'OIJA è l'Autorità Centrale designata nell'ambito e ai sensi della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero. Si veda Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, articolo 2. Come illustrato nel *Practical Handbook on the Operation of the Hague Service Convention - Manuale pratico sul funzionamento della Convenzione sul servizio dell'Aia* ("Handbook"), l'Autorità Centrale è "l'autorità ricevente, incaricata di ricevere le richieste di notifica provenienti dagli Stati richiedenti e di darvi esecuzione o far sì che vi venga data esecuzione"². Il manuale sottolinea anche che

¹ Si veda la nota sulla Convenzione Interamericana disponibile al seguente link: <https://www.justice.gov/civil/service-requests>

² Conferenza dell'Aja sul Diritto Internazionale Privato, Manuale Pratico sull'Utilizzo della Convenzione in Materia di Notifiche 40, ¶112 (2016),

l'Autorità Centrale "non può essere considerata un rappresentante della parte convenuta al quale il documento deve essere notificato"³. L'Autorità Centrale U.S.A. riceve ed esegue le richieste di notifica nei confronti del Governo U.S.A. ma non è il rappresentante legale né tanto meno un agente del Governo U.S.A. Pertanto, ai sensi dell'Articolo 5 della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, ricezione da parte dell'Autorità Centrale U.S.A. di una richiesta di notifica provenienti da un tribunale straniero non rappresenta il perfezionarsi della notifica³. La notifica sarà completa e ritualmente perfezionata solo ad avvenuta ricezione dei documenti da parte dell'ufficio o agenzia competente del Governo U.S.A. A tal riguardo, in ragione dello specifico ruolo della OIJA va tenuto in conto che il completamento della procedura di notifica nei confronti del Governo U.S.A. richiede un margine di tempo; si richiede, pertanto, di inviare la richiesta di notifica all'Autorità Centrale U.S.A. in tempo utile da consentire a questa di indirizzare correttamente il documento all'ufficio o agenzia del Governo U.S.A. convenuto, consentendo così il perfezionarsi della notifica.

Inoltre, la notifica nei confronti del Governo U.S.A. è rituale solo quando trasmessa attraverso canali diplomatici o ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero con consegna all'Autorità Centrale U.S.A. Se la notifica tramite servizio postale ai sensi dell'Art. 10 della Convenzione dell'Aja qui in esame è ammessa quando gli atti sono indirizzati a privati o società situate negli U.S.A., poiché gli Stati Uniti in tal caso non si oppongono alla suddetta facoltà di notifica, altrettanto non è ammesso ove la notifica sia diretta al Governo U.S.A.: in tal caso la notifica ex art.10 non può essere effettuata, giusta l'opposizione in tal caso da parte degli Stati Uniti d'America.

Si riporta qui di seguito la descrizione dei requisiti necessari per la correttezza della richiesta di notifica di atti e documenti nei confronti del Governo degli Stati Uniti ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.

- i. La richiesta deve essere presentata in duplice copia e tutti gli atti e/o i documenti devono essere tradotti in lingua inglese⁴. Si veda Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, articolo 5.
- ii. La richiesta deve essere accompagnata dal modulo obbligatorio (<https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/service/model-form>) debitamente compilato, in duplice copia e tradotto in lingua inglese⁶. Si veda Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, articoli 3 e 5). Si prega di utilizzare la versione più recente del modulo e di compilarlo digitando le informazioni richieste.
- iii. Nel modulo modello obbligatorio deve essere indicato anche l'indirizzo completo dell'autorità richiedente (ad esempio, tribunale estero).
- iv. L'unico convenuto possibile è il Governo degli Stati Uniti d'America, in quanto i dipartimenti, le agenzie o gli enti del Governo U.S.A. non hanno negli Stati esteri personalità giuridica distinta e separata da quella del Governo degli Stati Uniti e non possono, pertanto, essere citati in giudizio separatamente dal Governo degli Stati Uniti d'America.
- v. Gli atti ed i documenti da notificare devono includere informazioni sufficienti sul caso, in genere sotto forma di ricorso, o di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, o di documento equipollente.

disponibile su: <https://www.hcch.net/en/publications-andstudies/details4/?pid=2728&dtid=3> ³ Id. A 41, ¶112

³ Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notifica di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale, Art. 5, 15 novembre 1965, 658 U.N.T.S. 163 ("L'Autorità Centrale dello Stato in indirizzo dovrà preoccuparsi di notificare il documento o di farlo notificare dall'agenzia preposta...").

⁴ United States of America - Central authority & Practical Information, <https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=279> (ultima visita 6 ottobre 2016). ⁶ Modello di formulario allegato alla Convenzione (Richiesta, certificato, sintesi con avvertenze), <https://www.hcch.net/en/instruments/specialized-sections/service/model-form> (ultima visita 6 ottobre 2016).

Inoltre, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, al Governo U.S.A. non può essere richiesto di presentare una comparsa di risposta o di comparire dinanzi al Giudice o al tribunale di uno Stato estero, se la notifica non si sia perfezionata per il Governo U.S.A., è a dire se l'atto non sia stato consegnato al Governo U.S.A. almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per la comparizione o per la presentazione della comparsa di risposta. Poiché, come precisato, la notifica non si perfeziona e non diviene efficace al momento della consegna degli atti e/o documenti all'Autorità Centrale U.S.A. - OIJA, bensì solo con l'effettiva consegna di questi al Governo U.S.A. è necessario inviare la richiesta di notifica all'Autorità Centrale U.S.A. in tempo utile da consentire a quest'ultima di indirizzare correttamente il documento all'ufficio o agenzia del Governo U.S.A. convenuto e consegnarlo in modo che sia osservata il termine minimo, è a dire almeno 60 giorni prima della presentazione della comparsa di risposta, della comparizione davanti al Giudice e/o della data dell'udienza. Ciò vuol dire che, ad esempio, se le leggi di uno Stato prevedono che la comparsa di risposta o replica per iscritto debba essere presentata entro due settimane dalla data di notifica, tale termine dovrà essere derogato ove l'atto giudiziario sia notificato al Governo U.S.A., dovendosi assicurare a questo il termine di 60 giorni previsti per presentare la sua comparsa di risposta. Se le leggi di uno Stato prevedono che la comparsa di risposta o replica scritta venga sottoposta alla corte 10 giorni prima della data prevista per l'udienza, nel fissarsi la data dell'udienza si dovrà tenere in considerazione il termine garantito al Governo U.S.A., in quanto Stato estero, di 60 giorni dalla data di notifica per la presentazione della propria comparsa di risposta.

Dopo aver verificato il ricorrere o meno dei requisiti richiesti per la procedibilità della richiesta di notifica, l'Autorità Centrale U.S.A. rilascerà un certificato di accettazione o rifiuto che verrà inviato tramite servizio postale all'autorità richiedente. La notifica sarà rituale e si intenderà perfezionata solo ove l'Autorità Centrale rilasci il certificato di accettazione. La notifica è efficace dalla data indicata sul certificato di accettazione. Nei casi in cui l'Autorità Centrale U.S.A. emetta un certificato di rigetto, la notifica è ritenuta irrituale e non si sarà perfezionata, ed il Governo U.S.A. non potrà costituirsi in giudizio, né presentare una comparsa di risposta o comparire all'udienza, e non riconoscerà la validità di qualsivoglia giudizio reso nei confronti degli Stati Uniti d'America.